



“RETE GUINEA BISSAU - ETS”

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“RETE GUINEA BISSAU - ETS”

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

INDICE

Articolo	1	Denominazione	Pag.	2
Articolo	2	Acronimo ETS	“	2
Articolo	3	Sede	“	2
Articolo	4	Durata	“	2
Articolo	5	Oggetto sociale	“	2
Articolo	6	Associati	“	4
Articolo	7	Ammissione degli associati	“	4
Articolo	8	Diritti e doveri dei soci	“	4
Articolo	9	Volontari	“	5
Articolo	10	Perdita della qualità di associato	“	5
Articolo	11	Organi sociali	“	6
Articolo	12	Assemblea degli associati	“	6
Articolo	13	Competenze dell’assemblea	“	6
Articolo	14	Assemblea ordinaria - Quorum	“	7
Articolo	15	Assemblea straordinaria - Quorum	“	7
Articolo	16	Struttura dell’assemblea	“	7
Articolo	17	Consiglio direttivo	“	8
Articolo	18	Organo di controllo	“	9
Articolo	19	Organo di revisione legale dei conti	“	9
Articolo	20	Raccolta fondi	“	9
Articolo	21	Libri sociali e registri	“	9
Articolo	22	Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio	“	10
Articolo	23	Scritture contabili e bilancio	“	10
Articolo	24	Bilancio sociale	“	10
Articolo	25	Convenzioni	“	10
Articolo	26	Personale retribuito	“	10
Articolo	27	Responsabilità e assicurazione degli aderenti	“	11
Articolo	28	Responsabilità dell’associazione	“	11
Articolo	29	Assicurazione dell’associazione	“	11
Articolo	30	Scioglimento	“	11
Articolo	31	Norme di rinvio e disposizioni finali	“	11
Articolo	32	Norma transitoria	“	11

Articolo 1: Denominazione

Ai sensi delle disposizioni vigenti è costituita l'associazione denominata "Rete Guinea Bissau - ETS", in breve denominabile "ReteGB ETS", avente la natura di associazione non riconosciuta di ente del Terzo settore, per effetto delle disposizioni delle leggi vigenti e ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2: Acronimo ETS

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione dello stesso, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale e utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 3: Sede

L'associazione ha sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), Viale dell'Industria, 1/C e potrà istituire sedi secondarie, per l'esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio nazionale e internazionale. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 4: Durata

L'associazione ha durata illimitata; essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.

Articolo 5: Oggetto sociale

1. L'associazione è a-partitica e a-politica, fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in Italia e nel mondo attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

2. Essa opera nei seguenti settori:

- a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera n D.Lgs n. 117/2017);
- b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera v D.Lgs n. 117/2017);
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lettera u D.Lgs n. 117/2017);

3. Gli interventi dell'associazione sono di carattere educativo, formativo, sociale, sanitario e socio-sanitario e si basano sui principi di solidarietà, sussidiarietà e bene comune per una promozione integrale della persona. La *mission* dell'associazione è:

- a) sostenere l'assistenza medica di base alla popolazione del territorio, tutelare la salute dell'infanzia e promuovere il benessere della gravidanza e l'igiene e la sicurezza del parto;
- b) promuovere e sostenere il corretto utilizzo della medicina tradizionale;
- c) studiare e realizzare progetti di assistenza, di cooperazione e di aiuto umanitario a favore di persone svantaggiate;
- d) promuovere il ruolo della donna;
- e) contrastare l'analfabetismo, soprattutto quello femminile, favorire la frequenza alle scuole di ogni ordine e grado e ridurre la dispersione scolastica;
- f) promuovere il lavoro locale sia in ambito agricolo che artigianale, favorire la nascita di cooperative sociali;

- g) garantire il diritto all'acqua potabile;
 - h) promuovere, presso l'opinione pubblica italiana e le istituzioni, una mentalità costruttiva nei confronti delle popolazioni africane e un approccio tollerante e accogliente al mondo dell'immigrazione e dei rifugiati;
 - i) selezionare, formare e utilizzare volontari, tecnici e personale, anche cooperante, per la realizzazione di tali progetti;
 - j) attuare iniziative di pubblicizzazione e sostegno per il finanziamento dei progetti, anche con il coinvolgimento di altre realtà associative che condividono le medesime finalità;
 - k) promuovere tra le persone l'educazione alla tolleranza e all'accoglienza;
 - l) organizzare corsi di formazione, convegni, rassegne, seminari e altre manifestazioni che abbiano pertinenza con le attività previste dallo statuto;
 - m) coordinare e produrre atti di convegno, pubblicazioni e video inerenti alle attività svolte;
 - n) concretizzare quanto altro sia utile o necessario al raggiungimento delle finalità sociali.
4. Le attività specifiche che l'associazione svolge per raggiungere i suddetti scopi sono:
- a) costruzione/ristrutturazione di Centri di Salute di base e di Centri Nutrizionali;
 - b) sostegno alle attività sanitarie e di prevenzione attraverso l'invio di risorse economiche, attrezzature mediche, medicinali, arredi, mezzi di trasporto, generatori, impianti fotovoltaici e quanto altro si renda necessario per il buon funzionamento delle strutture;
 - c) formazione del personale sanitario locale attraverso l'invio di formatori, ma anche prevedendo stages presso ospedali italiani;
 - d) sostegno alla produzione di integratori alimentari e di medicinali derivati dalla medicina tradizionale;
 - e) sostegno/costruzione di scuole e centri di aggregazione e formazione, preparazione e formazione degli animatori e degli insegnanti, invio di sussidi didattici e arredi, istituzione di borse di studio per studenti universitari, sostegno all'attività delle università finalizzato alla formazione di quadri dirigenziali;
 - f) supporto alle cooperative agricole per la coltivazione dei prodotti tipici in collegamento con la distribuzione attraverso i canali del mercato globale ed equo/solidale;
 - g) fornitura di attrezzature e quanto altro si renda necessario per il buon funzionamento dei progetti agricoli;
 - h) favorire l'accesso e la disponibilità di acqua potabile dove richiesto e possibile;
 - i) organizzare convegni e seminari, pubblicando libri e opuscoli, organizzare incontri con le scuole al fine di diffondere una cultura della solidarietà tra i popoli;
 - j) svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

5. Tali attività hanno come destinatari, prevalenti ma non esclusivi, la popolazione e la Chiesa cattolica della Guinea Bissau nonché le organizzazioni e le associazioni civili e religiose esistenti sul territorio.

6. L'associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore e delle disposizioni attuative dello stesso.

7. Per la sua caratteristica specifica di "fare rete" l'associazione potrà agire in collaborazione con le organizzazioni similari esistenti e costituenti, al fine di meglio garantire la tutela dei diritti dei sofferenti e delle persone deboli.

8. Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l'associazione può avvalersi dell'opera di volontari, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 6: Associati

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.
4. Possono divenire membri dell'associazione tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche (ivi compresi gli organismi non riconosciuti), che condividano gli scopi dell'associazione, che siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnino a osservare il presente statuto.
5. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Articolo 7: Ammissione degli associati

1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta scritta al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservarne le finalità. Il Consiglio direttivo dovrà approvarne l'ammissione secondo criteri non discriminatori.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di ammissione firmata dal proprio rappresentante legale.
3. Il Consiglio direttivo deciderà, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, di ammettere o meno il nuovo socio all'interno dell'associazione.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. L'accoglimento della domanda è comunicata al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera ed egli dovrà essere iscritto nel libro degli associati.
6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 8: Diritti e doveri dei soci

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione del rendiconto economico – finanziario,
 - e) consultare i libri sociali alla presenza di un amministratore, previa richiesta formale scritta indirizzata al Consiglio direttivo;
 - f) votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; ciascun associato ha diritto a un voto.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa e salvo quanto previsto al precedente punto 1/f.

3. Gli stessi associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione, tutelarne il nome e favorire i rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- c) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 9: Volontari

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione. Al volontario, peraltro, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

3. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 10: Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale;
- c) dimissioni con comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) esclusione; l'associato può essere escluso dall'associazione per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
- e) il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'eventuale assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Articolo 11: Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Organo di controllo;
- d) Organo di revisione.

Articolo 12: Assemblea degli associati

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione sia obbligatoria); è convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione; è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio direttivo oppure, con motivazione scritta, da almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

4. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

5. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

6. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, PEC o e-mail (previamente indicata dagli associati).

8. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

9. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza/teleconferenza) a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti al fine del regolare svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 13: Competenze dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;

- d) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- j) deliberare sull'esclusione dei soci in caso di appello;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da altro organo sociale;
- l) determinare il numero dei componenti del nuovo Consiglio direttivo su proposta del Consiglio direttivo uscente.

Articolo 14: Assemblea ordinaria – Quorum

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto a un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 15: Assemblea straordinaria - Quorum

1. Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
3. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Articolo 16: Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci compresi i dissenzienti e gli assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Articolo 17: Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea degli associati ed è composto da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 13 (tredici) membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.
2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Decade dalla carica di amministratore chi, senza giustificato motivo, non intervenga per 3 (tre) volte consecutive alle sedute del Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione inoltre:
 - a) elegge tra i propri componenti il Presidente che rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
 - b) elegge tra i propri componenti un Vicepresidente o più Vicepresidenti;
 - c) nomina il Segretario e il Tesoriere (eventualmente il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo o tra i non associati;
 - d) nomina all'occorrenza, come consulente, una propria guida spirituale al fine di realizzare il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) amministratori e, in ogni caso, almeno 2 (due) volte all'anno. Inoltre:
 - a) Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza;
 - b) la convocazione deve essere inoltrata agli interessati 8 (otto) giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima, a mezzo di idonea comunicazione attraverso posta, telegramma, posta elettronica o applicazioni di messaggistica;
 - c) per la validità delle deliberazioni è necessario un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei consiglieri e un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica;
 - d) alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo;
 - e) di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
5. Compete al Consiglio direttivo:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) fissare le norme e l'eventuale regolamento interno per il funzionamento dell'associazione;
 - c) redigere il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - d) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - e) definire il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando le varie attività e autorizzandone la spesa;
 - f) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- g) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- h) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee con voto consultivo;

6. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo parte dell'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.

Articolo 18: Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017.
2. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente.
3. L'Organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
5. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19: Organo di revisione legale dei conti

L'Organo di revisione è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 117/2017. L'Organo di revisione, qualora esistente, è formato da un unico componente eletto dall'assemblea. Il componente dell'Organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

Articolo 20: Raccolta fondi

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs n. 117/2017.

Articolo 21: Libri sociali e registri

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- e) registro dei volontari assicurati come previsto dall'art. 27 del presente statuto.

Articolo 22: Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o ad altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo come espressamente previsto dall'art. 8, comma 2, D.Lgs n. 117/2017.

2. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 23: Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il Consiglio direttivo predispose, entro il 31 marzo di ciascun anno, la bozza di bilancio dell'esercizio precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

3. Nel caso di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale il Consiglio direttivo, con apposita delibera, potrà rinviare la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Il Consiglio direttivo documenta, nelle scritture contabile del bilancio d'esercizio, il carattere secondario o strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

Articolo 24: Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs n. 117/2017.

Articolo 25: Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 26: Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà remunerato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n.117/2017.

2. I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 27: Responsabilità e assicurazione degli aderenti

I volontari che prestano attività sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 117/2017.

Articolo 28: Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 29: Assicurazione dell'associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 30: Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere dell'organismo competente ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Articolo 31: Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs n. 117/2017, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 32: Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs n. 117/2017.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà utilizzabile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.